

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1575/03 RGR
N. 744 Reg.Sent.
ANNO 2005 cc

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA
SECONDA SEZIONE

Nelle persone dei Signori:

Mario AROSIO Presidente
Paolo PERUGGIA Primo Referendario
Angelo VITALI Referendario, rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1575/03 R.G.R. proposto da Queen Advertising s.r.l.,
rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Speciale ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Genova, alla via Roma 3/10,

- ricorrente -

contro

Autostrade per l'Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimo
Zaccheo e Daniela Anselmi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultima in Genova, alla via Corsica 21,

- resistente -

per l'annullamento,

previa adozione di misure cautelari, del provvedimento n. 1831/03 del
26.9.2003, a firma del Direttore del 1° tronco - Genova Autostrade per
l'Italia s.p.a., avente ad oggetto il diniego di autorizzazione all'installazione
di n. 2 impianti pubblicitari in Genova ovest e Arona, per contrasto con
l'art. 23 comma 7 del codice della strada, nonché di ogni altro atto ad esso

presupposto, esecutivo o comunque connesso e, in particolare, dell'atto prot. 2706/03 del 10.11.2003, a firma del Direttore di Autostrade per l'Italia - Direzione 1° tronco Genova.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione di Autostrade per l'Italia s.p.a.;

Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 30/04, emessa nella camera di consiglio del 15 gennaio 2004, di accoglimento della domanda incidentale di sospensione;

Viste le memorie illustrative *hinc et inde* prodotte;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 maggio 2005, relatore il referendario Avv. Angelo Vitali, l'Avv. Renato Speciale per la ricorrente e l'Avv. Daniela Anselmi per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato quanto segue:

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il 14.11.2003 e depositato il 6.12.2003, la società Queen Advertising s.r.l., premesso di aver concluso con Autostrade per l'Italia s.p.a. un contratto di locazione per l'utilizzo di spazi per insegne pubblicitarie (doc. 3 di parte ricorrente), impugna l'atto meglio indicato in epigrafe, con il quale Autostrade per l'Italia s.p.a. ha negato l'autorizzazione all'installazione di due impianti pubblicitari in Genova ovest e Arona, per contrasto con l'art. 23 comma 7 del codice della strada.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente deduce tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo (rubricato: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23 codice della strada. Eccesso di potere per genericità ed indeterminatezza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti) la ricorrente si duole della genericità del provvedimento, che ha trattato unitariamente due domande di autorizzazione relative ad impianti diversi per caratteristiche ed ubicazione. Lamenta inoltre la violazione dell'art. 23 codice della strada nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, in quanto i due impianti in questione, contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione resistente, sarebbero collocati al di fuori dei caselli autostradali ed in posizione non visibile dall'autostrada.

Il secondo motivo (eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca e/o estrinseca. Eccesso di potere per illogicità manifesta) si appunta sulla nota prot. 2706/03 del 10.11.2003, successiva al provvedimento impugnato, e censura la circostanza che Autostrade per l'Italia si sia detta disponibile a rivedere la sola posizione relativa all'impianto di Arona.

Con il terzo motivo di ricorso Queen Advertising lamenta la disparità di trattamento con le imprese concorrenti Jolly Pubblicità s.p.a. e Fidanza Pubblicità s.p.a., cui sarebbe stato concesso di installare due grossi impianti pubblicitari negli stessi luoghi (Genova ovest) per i quali alla ricorrente è stata invece negata l'autorizzazione.

Si è costituita in giudizio Autostrade per l'Italia s.p.a., che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, controdeducendo nel merito sui singoli motivi di ricorso ed instando per la sua reiezione.

Con ordinanza n. 30/04, emessa nella camera di consiglio del 15 gennaio 2004, questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente affrontare l'eccezione di difetto giurisdizione, sollevata dalla resistente sul duplice presupposto che, relativamente alle aree poste - come nel caso di specie - al di fuori della sede autostradale, Autostrade per l'Italia s.p.a. non opererebbe in veste di concessionario od organo indiretto di Anas e che, nell'adottare il provvedimento impugnato, essa non avrebbe comunque inteso esercitare alcun potere pubblicistico, limitandosi a fare applicazione dei poteri, di natura prettamente privatistica, derivantigli dal contratto stipulato il 6.12.2001 con Queen Advertising.

L'eccezione è priva di fondamento.

Con la convenzione 4.8.1997 tra ANAS ed Autostrade per l'Italia s.p.a. sono state affidate al concessionario *“le attività ed i compiti necessari per l'esercizio delle autostrade sopra indicate”* (doc. 2 di parte resistente, art. 2).

Tra i compiti e le attività attribuiti da ANAS ad Autostrade per l'Italia s.p.a. rientra certamente anche quello di vigilare sul rispetto del divieto generale posto dall'art. 23 comma 7 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 (*“è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.”*).

Ora, non vi è dubbio che il potere di autorizzare ex art. 23 comma 7 d. lgs. 30.4.1992, n. 285 l'installazione di impianti pubblicitari persegue un interesse di tipo pubblicistico, da esercitarsi in funzione della sicurezza della circolazione stradale.

Anche il Consiglio di Stato, seppure con un *obiter dictum* (nella fattispecie si discuteva infatti di autorizzazione alla gestione e manutenzione di impianti pubblicitari già installati, rispetto alla quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo), ha avuto occasione di affermare che l'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari attiene ad un profilo di natura pubblicistica, concernente la sicurezza della circolazione stradale (Cons. di St., VI, 21 luglio 2003, n. 4205).

La controversia in questione appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Ciò posto, è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 23 comma 7 del d. lgs. 30.4.1992, n. 285, nonché la genericità e indeterminatezza (*id est*, il difetto di motivazione) del provvedimento impugnato.

In presenza di una norma che vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista delle autostrade e dei relativi accessi, era preciso onere dell'amministrazione resistente dare conto in maniera puntuale del mancato ricorrere dei presupposti di fatto per il rilascio dell'autorizzazione.

Il provvedimento impugnato si limita a richiamare, genericamente per entrambe le posizioni di Genova ovest e di Arona, la norma dell'art. 23 comma 7 del codice della strada, senza nulla dedurre in merito al ricorrere dei presupposti richiamati dalla disposizione citata, rendendo così

impossibile ricostruire l'iter logico che ha condotto all'adozione del provvedimento negativo.

Né possono assumere rilevanza le deduzioni difensive volte a dimostrare la visibilità dei due impianti *de quibus* dalla sede autostradale, posto che, come è noto, i provvedimenti amministrativi non possono ricevere integrazione della loro motivazione attraverso le giustificazioni fornite in sede giurisdizionale dal difensore dell'amministrazione, quando esse non trovano alcun addentellato logico nell'esposizione motiva dell'atto stesso, atteso che la base motivazionale delle determinazioni assunte dall'amministrazione deve essere fornita dalle affermazioni che provengono direttamente dall'autorità emanante (cfr., tra le tante: T.A.R. Campania Salerno, 2 febbraio 2004, n. 76; T.A.R. Liguria, I, 19 marzo 2003, n. 354; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, 22 luglio 2002, n. 956).

Restano assorbiti tutti gli altri profili di censura.

Le spese seguono come di regola la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.

Condanna Autostrade per l'Italia s.p.a. a pagare alla ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2005.

Mario AROSIO Presidente

Angelo VITALI Referendario, estensore.

Depositato in Segreteria il **27 MAG. 2005**
Il Direttore di Segreteria
(Dott.ssa C. Savino)